

COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERA DI **CONSIGLIO COMUNALE**

Delibera n° 12 del 28/04/2026

Copia

OGGETTO: TARI 2026 - APPROVAZIONE SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore 20:50 nella Sede Comunale, di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in prima convocazione, riunito con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge.

COGNOME E NOME	P	A	COGNOME E NOME	P	A
MERLI FRANCO	X		LAZZARINI CRISTINA	X	
BARCAROLO ROSANNA	X		PIGATTO UGO	X	
CAPONI MARCO		X	RIZZO ROBERTA	X	
COMAZZI MAURO		X	TURETTA ROBERTO	X	
DI CARLUCCIO SALVATORE	X				
GIBBIN ALFREDO	X				
GIBIN RICCARDO		X			
TOTALE PRESENTI: 8			TOTALE ASSENTI: 3		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Andrea Tomaciello.

Il Presidente, Sig. MERLI FRANCO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente deliberazione segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Finanziaria 2020) stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale IUC di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti - TARI;

Visto il comma 690 dell'art. 1 della L. 147/2013 che stabilisce che la IUC è applicata e riscossa dal Comune;

Visto il successivo comma 691 che stabilisce che i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo;

Visto che nei precedenti anni di applicazione della TARI, il tributo è stata riscosso direttamente dal Comune di Marano Ticino e che, pertanto, si ritiene opportuno proseguire con la riscossione diretta anche per l'anno 2026;

Visto l'art. 1 comma 677 della L. 30 dicembre 2025 n. 199, che ha modificato l'articolo 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, disponendo che, a partire dall'anno 2026, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 31 luglio di ciascun anno;

Visto il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 inerente le scadenze e le modalità di riscossione della TARI, il quale specifica che *“Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. [...] Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. [...]”*;

Visto il Regolamento TARI approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.2022 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.04.2023, che riporta all'art. 37:

37) Riscossione

1. *Il versamento della TARI è effettuato direttamente al Comune di Marano Ticino, mediante modello F24 ai sensi dall'art. 1, comma 688 della L. 147/2013 e dell'art. 2bis del DL 193/2016 ovvero a mezzo della piattaforma pagoPA.*
2. *Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.*

3. **Le scadenze e le rate del versamento sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine di cui all'articolo 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 26 del TQRIF.**
4. **La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che le rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.**
5. *Ai sensi dell'art. 23 del TQRIF, l'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata.*
6. *L'importo del versamento è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.*
7. *Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.*
8. *Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno dell'imposta, potranno essere conteggiate nell'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.*
9. *In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nell'articolo 36 comma 4.*

Visto l'art. 26 del TQRIF che stabilisce:

*Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore **frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre.***

*In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente **almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale**, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione.*

Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.

Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti commi 26.1 e 26.2, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.

Ritenuto di disporre che il pagamento avvenga a mezzo modello F24, con indicazione del codice tributo 3944, come stabilito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2014 n. 45/E e del codice tributo TEFA come stabilito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 2021 per la riscossione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;

Vista la Deliberazione di ARERA 29 luglio 2025 n. 355/2025/r/rif che ha approvato il TUBR - Testo unico bonus rifiuti, ovvero il documento che disciplina l'operatività del nuovo bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24 a favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico;

Dato atto che Il TUBR, all'art. 10, dispone che i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti procedono al riconoscimento dell'agevolazione entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile. In caso di incapienza di tale rata, l'importo residuo dell'agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile. Qualora la prima rata utile venga emessa

successivamente al 30 giugno dell'anno a+1, l'agevolazione dovrà essere riconosciuta entro tale termine con rimessa diretta a favore del beneficiario con una modalità tracciabile e che garantisca l'identificazione del soggetto beneficiario medesimo;

Visti i "Chiarimenti applicativi per l'erogazione del bonus rifiuti (Delibera 355/2025/R/RIF e TUBR)" pubblicati da ARERA sul proprio sito istituzionale in data 30.03.2026, secondo i quali: "Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato, in quanto il riconoscimento del bonus è legato all'emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell'utente di scegliere il pagamento rateale";

Dato atto che, in base a quanto stabilito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito dalla Legge 58/2019, dal 01.01.2020 i versamenti dei tributi con scadenza antecedente al 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Ritenuto necessario, al fine di dilazionare nel corso dell'anno i pagamenti della TARI, emettere avvisi con scadenza antecedente al 1 dicembre;

Ritenuto quindi, per l'anno 2026, di stabilire il pagamento della TARI in tre rate così suddivise:

- I rata: 30 GIUGNO 2026
- II rata: 30 SETTEMBRE 2026
- III rata: 02 DICEMBRE 2026

Ritenuto di disporre il pagamento in unica soluzione dell'acconto entro il 30.09.2026;

Dato atto che le prime due rate, con scadenza antecedente al 1 dicembre, saranno calcolate con applicazione delle tariffe in vigore per l'anno 2025, per una quota pari all'80% di quanto dovuto nell'anno 2026 (due rate pari al 40%);

Dato atto che la rata di saldo sarà inviata separatamente rispetto all'acconto e successivamente alla scadenza della II rata, al fine di recepire tutte le variazioni anagrafiche intervenute dopo settembre e di calcolare il conguaglio di quanto dovuto con l'applicazione delle tariffe per l'anno 2026, che verranno approvate entro la scadenza di legge del 31.07.2026;

Visto l'art. 3 della legge 241/1990;

Visto il D. LGS. 18.08.2000 n° 267;

Acquisiti:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;
- il parere formulato dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il D. LGS. 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 3 della Legge 241/90;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. Di dare atto che la TARI sarà riscossa direttamente dal Comune di Marano Ticino mediante versamento con modello di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
2. Di dare atto che il modello di versamento F24 precompilato con i codici di versamento e gli importi sarà allegato all'avviso di pagamento che verranno recapitati ai contribuenti.
3. Di stabilire che il versamento della TARI è effettuato, per l'anno 2026, in n. 3 rate così suddivise:
 - I rata: 30 GIUGNO 2026
 - II rata: 30 SETTEMBRE 2026
 - III rata: 02 DICEMBRE 2026
4. Di disporre il pagamento in unica soluzione dell'acconto entro il 30.09.2026
5. Di dare atto che le prime due rate, con scadenza antecedente al 1 dicembre, saranno calcolate con applicazione delle tariffe in vigore per l'anno 2025, per una quota pari all'80% di quanto dovuto nell'anno 2026 (due rate pari al 40%);
6. Di inviare la rata di saldo separatamente rispetto all'acconto e successivamente alla scadenza della II rata, al fine di recepire tutte le variazioni anagrafiche intervenute dopo settembre e di calcolare il conguaglio di quanto dovuto con l'applicazione delle tariffe per l'anno 2026, che verranno approvate entro la scadenza di legge del 31.07.2026;
7. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di porre in essere tutte le attività necessarie alla riscossione della TARI nei termini sopra indicati.
8. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed esito unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. LGS. 18.08.2000 n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: MERLI FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Andrea Tomaciello



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in data **05/05/2026** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al **20/05/2026**.

Marano Ticino, lì 05/05/2026.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Andrea Tomaciello



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(X) Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

() Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Andrea Tomaciello

